

CheBanca!
Protezione
Casa Vacanze
Plus



Prodotto redatto secondo
le linee guida del Tavolo Tecnico
ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari

Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la **massima tranquillità** fornendoti **soluzioni assicurative facili da comprendere**.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.



All'interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un infortunio): queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre se i dati indicati in contratto sono corretti.
Ricorda di avvisarci subito se ci sono correzioni da fare.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

Indice

A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 17
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni a tutte le garanzie	Pag. 2 di 17
SEZIONE 1 Assistenza per danni alla casa in cui vivi	Pag. 7 di 17
SEZIONE 2 Responsabilità civile light	Pag. 9 di 17
SEZIONE 3 Rimborso per atti disonesti e fraudolenti light	Pag. 10 di 17
SEZIONE 4 Tutela legale light	Pag. 11 di 17
SEZIONE 5 Procedura per l'indennizzo dei danni	Pag. 15 di 17

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE			
CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI Ti permette di avvalerti di un artigiano (fabbro, idraulico, elettricista) se si verifica un'emergenza nell'abitazione di residenza indicata in polizza, e ti paga le spese di albergo e il rientro anticipato.	NO	Sezione 1	<input checked="" type="checkbox"/>
RESPONSABILITÀ CIVILE LIGHT Ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone durante l'utilizzo della casa vacanze.	300 euro	Sezione 2	<input checked="" type="checkbox"/>
RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI LIGHT Ti offre un rimborso spese per una notte in un hotel se sei vittima di una frode e al tuo arrivo scopri che la casa vacanze presa in locazione non esiste o è già occupata.	NO	Sezione 3	<input checked="" type="checkbox"/>
TUTELA LEGALE LIGHT Ti offre l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per tutelare i tuoi interessi se subisci un danno.	NO	Sezione 4	<input checked="" type="checkbox"/>

B. Definizioni

- › **Abitazione:** l'immobile in cui risiede il contraente, indicato in contratto alla voce "indirizzo abitazione ('casa in cui vivi')", **esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili;**
- › **Assicurato:** la persona destinataria delle prestazioni assicurative espressamente riportata in contratto - è possibile assicurare fino a 10 persone;
- › **Carenza:** periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la data in cui la copertura diventa effettiva;
- › **Casa vacanze:** l'immobile indicato in contratto alla voce "indirizzo casa vacanze", che viene preso in locazione dall'assicurato per trascorrervi un periodo di vacanza. **Se l'assicurato prende in locazione solo una porzione di immobile (ad esempio una sola stanza in un appartamento, o un appartamento in un condominio), la definizione si applica a questa porzione. Le eventuali pertinenze e parti comuni sono incluse solo se sono esplicitamente richiamate nel contratto di locazione;**
- › **Contenuto:** mobili e arredamento contenuti all'interno dei locali della casa vacanze; è escluso ciò che si trova all'aperto;
- › **Contraente:** la persona che stipula il contratto di assicurazione;
- › **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- › **Europ Assistance Italia S.p.A.:** la compagnia che, attraverso la sua struttura organizzativa, gestisce i sinistri per l'Assistenza per danni alla casa in cui vivi;
- › **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria e di finimento o protezione;
- › **Franchigia:** la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro;
- › **Genertel:** Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- › **Furto:** impossessamento di cose mobili di altri mediante sottrazione a chi le detiene al fine di trarre profitto per sé e per gli altri;
- › **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- › **Indennizzo o risarcimento:** la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
- › **Massimale:** la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- › **Polizza:** il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- › **Premio:** la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- › **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- › **Sciaccallaggio:** attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità;
- › **Scoperto:** la percentuale del danno, eventualmente stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro;
- › **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio;**
- › **Spese borsuali:** le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- › **Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- › **Terremoto:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene;
- › **Terzi:** qualunque persona, eccetto:
 - soggetti coassicurati con questa stessa polizza;
 - coniuge, genitori, suoceri, figli dell'assicurato, anche se non presenti nel suo stato di famiglia;
 - ogni altra persona presente nello stato di famiglia dell'assicurato;
 - persone che sono in rapporto di dipendenza con l'assicurato.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- › **QUANDO E COME DEVO PAGARE?** **Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e pagamento dei premi**
Il contraente può acquistare la polizza solo tramite il sito dedicato protezione.chebanca.it. Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto. Il pagamento del premio, comprensivo di imposte e provvigioni, può essere effettuato con **carta di credito o PayPal**.
- › **QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?** **Art. 2 - Periodo di copertura**
La copertura ha effetto **dalle ore 00:00 del giorno scelto come decorrenza e termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato in contratto**. Genertel utilizza come riferimento il fuso orario di Roma. **Non è consentito all'assicurato stipulare la polizza dopo la data di decorrenza del contratto di locazione della casa vacanze** (in caso di sinistro Genertel si riserva il diritto di richiedere i documenti che attestano le date del soggiorno).
La durata massima dell'assicurazione è di 30 giorni (con pacchetti da 1, 3, 7, 14 o 30 giorni).
- › **DOVE VALE LA COPERTURA?** **Art. 3 - Estensione territoriale**
L'assicurazione è valida per la casa vacanza indicata in contratto, che può trovarsi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord, esclusi i territori d'oltremare), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Le prestazioni di assistenza operano in Italia, nell'abitazione di residenza del contraente indicata in contratto.
Le garanzie e le prestazioni non valgono nei paesi che si trovano in stato di guerra, dichiarata o di fatto.
- › **CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?** **Art. 4 - Massimali e somme assicurate**
Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.
- Art. 5 - Soggetti assicurabili**
L'assicurazione vale per persone di età **inferiore a 74 anni**. Per le persone che compiono 74 anni nel corso del contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza del contratto. È possibile assicurare fino a un massimo di 10 persone con lo stesso contratto. Possono assicurarsi solo persone che risiedono in Italia e dotate di capacità giuridica al momento della stipula della polizza.
- Art. 6 - Diritto del contraente al ripensamento**
Non è previsto il ripensamento.
- Art. 7 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione**
Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
- Art. 8 - Risoluzione anticipata del contratto**
Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.
- Art. 9 - Dichiarazioni del contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio**
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali richieste di rettifica devono essere comunicate subito a Genertel. La correzione di eventuali dati errati è possibile solo prima della decorrenza del contratto. Per la rettifica Genertel richiede al contraente il pagamento di un importo aggiuntivo pari a 10 euro per costi amministrativi. Eventuali errori materiali segnalati dopo la decorrenza del contratto sono gestiti nel rispetto dei principi di conservazione del contratto, di correttezza e buona fede e di proporzionalità.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile¹, se il contraente al momento della stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenti relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 10 - Altre assicurazioni

L'eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata solo al momento della denuncia di un sinistro.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde ogni diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che dà origine al diritto alla prestazione².

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

Art. 13 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 14 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto. Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di pagamento del sinistro.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

» COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Art. 16 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a **Genertel** con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente

1 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

2 Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166

all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, **PEC**: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 17 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare in via preliminare la negoziazione assistita facoltativa tramite richiesta del proprio legale a Genertel.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Tutela Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolutionnetwork-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da

parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziarica, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicurato, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofinanze, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziarica e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

SEZIONE 1 > ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni sono erogate solo per sinistri che avvengono nell'abitazione di residenza del contraente, indicata in contratto alla voce "indirizzo abitazione ('casa in cui vivi')", e operano per:

- locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali dell'abitazione;
- installazioni e impianti al servizio dell'abitazione, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

L'assistenza prevede le seguenti prestazioni, che vengono erogate dalla Struttura Organizzativa Europ Assistance (d'ora in poi Struttura Organizzativa).

A) Invio di un idraulico per emergenza se:

- A.1) nell'abitazione dell'assicurato o in quella dei vicini si verificano un allagamento o un'infiltrazione provocati da rottura, otturazione o guasti di tubature fisse dell'impianto idraulico a servizio dell'abitazione assicurata;
- A.2) manca l'acqua, e ciò non dipende dall'interruzione della fornitura da parte dell'ente che la eroga;
- A.3) le acque nere degli impianti igienico - sanitari non vengono scaricate a causa dell'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico a servizio dell'abitazione assicurata.

B) Invio di un elettricista per emergenza se:

- B.1) manca la corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione;
- B.2) si verifica un guasto agli interruttori, agli impianti o alle prese di corrente posti all'interno dell'abitazione assicurata.

C) Invio di un fabbro per emergenza se:

- C.1) le chiavi vengono smarrite o rotte, la serratura si guasta o viene scassinata e ciò rende impossibile accedere ai locali dell'abitazione;
- C.2) l'abitazione subisce uno scasso di fissi e infissi in conseguenza di furto o di tentato furto tale da compromettere la loro funzionalità e non garantire più la sicurezza dei locali dell'abitazione.

L'uscita e la manodopera degli artigiani sopra elencati sono a carico di Europ Assistance fino a un massimo di **300 euro**. Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Sono offerte, inoltre, le seguenti prestazioni:

D) Spese di albergo. Se l'abitazione è inagibile in conseguenza di uno dei sinistri coperti ai punti precedenti, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance prenota un albergo e tiene a proprio carico il costo del pernottamento e della prima colazione, fino a un massimo di **250 euro complessivi per sinistro**;

E) Rientro anticipato. Se l'assicurato si trova in viaggio a **oltre 50 km dal comune di residenza** e deve rientrare immediatamente alla propria abitazione a causa di uno dei sinistri descritti ai punti A), B) o C) di questo articolo, oppure a seguito di:

- furto;
- tentato furto;
- atti vandalici;
- incendio;

- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;

Europ Assistance fornisce a proprie spese, fino a un **massimo complessivo di 500 euro per sinistro**, una delle seguenti opzioni:

- un biglietto aereo in classe economica;
- un biglietto ferroviario in prima classe.

Se per rientrare più rapidamente l'assicurato deve abbandonare un veicolo in loco, Europ Assistance mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperarlo successivamente.

La prestazione non opera se l'assicurato non presenta un'adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Tutte le assistenze sono prestate non più di **una volta nel periodo di assicurazione** e non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di guerra dichiarata o di fatto.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.2 - Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono:

- nelle pertinenze dell'abitazione assicurata;
- nelle parti comuni, se l'abitazione assicurata è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo del contraente o dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.3 - Esclusioni

Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non prende contatto con Europ Assistance quando avviene il sinistro o quando ne viene a conoscenza.

In caso di intervento di fabbro, idraulico o elettricista restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Le prestazioni non operano per i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

Per i punti A.1) e A.2): sinistri provocati da rottura, otturazione o guasti di rubinetti o tubature mobili e sinistri dovuti a negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto A.3): traboccamento dovuto a rigurgito di fogna o a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Per il punto B.1): corto circuito provocato da negligenza, imprudenza o inesperienza dell'assicurato.

Per il punto B.2): interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente che la eroga, oppure guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Art. 1.4 - Franchigia

Le prestazioni non prevedono franchigie.

Art. 1.5 - Carenza

La copertura ha effetto trascorse 24 ore dalla data di decorrenza dell'assicurazione.



COSA FACCIO SE HO BISOGNO DI ASSISTENZA?

1. chiama dall'Italia il numero verde: **800.71.39.59**
chiama, anche dall'estero, il numero: **+39.02.58.24.59.19**;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, numero di contratto, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.

Porta sempre con te il numero di polizza per velocizzare l'assistenza! Il numero di contratto puoi trovarlo nella email di conferma dell'attivazione della tua polizza o nella tua Area Riservata su protezione.chebanca.it.

La Struttura Organizzativa Europ Assistance è operativa 24 ore su 24!

Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.

SEZIONE 2 > RESPONSABILITÀ CIVILE LIGHT

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura il rischio della responsabilità civile che deriva all'assicurato:

- per i danni provocati alla casa vacanze indicata in contratto o al suo contenuto da **incendio, esplosione e scoppio**;
- per i danni causati a terzi durante la **conduzione della casa vacanze** stessa, incluse le sue pertinenze, le aree ad essa adiacenti adibite a giardino e le parti comuni (per la quota di danno di cui l'assicurato deve eventualmente rispondere), se tali zone sono esplicitamente incluse nel contratto di locazione stipulato dall'assicurato.

Genertel si impegna a pagare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
- causati involontariamente;

e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali**;
- **distruzione o deterioramento di cose**.

Fermo quanto scritto sopra, sono coperti anche:

- i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'assicurato deve rispondere (ad esempio figli minori);
- i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia Responsabilità Civile Light, **fino al 10% del massimale indicato in contratto**.

Art. 2.2 - Massimali

Il massimale è pari a **100.000 euro per tutta la durata dell'assicurazione e qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti**, con un **limite di 10.000 euro** per i danni da incendio, esplosione e scoppio alla casa vacanze e al suo contenuto per responsabilità dell'assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Eventi non assicurati

Sono esclusi i sinistri causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.4 - Esclusioni

A eccezione dei casi di incendio, esplosione e scoppio per i danni subiti dalla casa vacanze e dal suo contenuto, la garanzia non copre:

- la responsabilità per danni a cose che l'assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità nei confronti del proprietario/locatore della casa vacanze.

La garanzia non opera per i danni che derivano da:

- inquinamento di acqua, aria o suolo;
- detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;

- impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota;
- proprietà, custodia e conduzione di animali;
- detenzione e uso di esplosivi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- svolgimento di attività professionali;
- uso improprio o manomissione di apparecchi o impianti.

Art. 2.5 - Franchigia

È prevista una franchigia di **300 euro** per sinistro che viene detratta da ogni risarcimento e resta a carico dell'assicurato.



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 25.000 euro

Franchigia: 300 euro

Ammontare del danno: 4.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 3.700 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 300 euro

SEZIONE 3 > RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI LIGHT

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Se l'assicurato, giunto nel luogo in cui si trova la casa vacanze, non riesce a prenderne possesso per un atto illecito intenzionale e/o fraudolento del proprietario/locatore o presunto tale, perché scopre in quel momento che la casa vacanze non esiste o è già occupata, Genertel rimborsa le spese sostenute per la permanenza in un hotel, inclusa la prima colazione. L'hotel deve trovarsi nel raggio di 20 km dal luogo in cui si trova la casa vacanze che l'assicurato ha tentato di prendere in locazione.

La garanzia interviene solo quando l'assicurato:

- non è oggettivamente in grado di prendere possesso della casa vacanze;
- ha fatto regolare denuncia presso le Autorità competenti sul posto;
- è in grado di fornire l'evidenza della stipula del contratto di locazione e dell'eventuale pagamento previsto per la casa vacanze;
- è in grado di fornire l'evidenza del pagamento dell'hotel.

Art. 3.2 - Massimali

Il massimale è pari a **50 euro per persona assicurata ed è limitato a una sola notte.**

Conserva tutta la documentazione.

Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione di tutta la **documentazione relativa alla prenotazione e ai pagamenti.**



> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Eventi non assicurati

Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell'assicurato.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Esclusioni

La garanzia non opera quando:

- la prenotazione o qualunque forma di pagamento (ad esempio l'acconto, la caparra eccetera) vengono effettuati dopo che l'assicurato è stato informato di un sospetto di frode;
- la prenotazione riguarda un annuncio di locazione in cui risulta evidente che il beneficiario delle caparre versate:
 - non ne ha alcun diritto;
 - non ha alcuna autorizzazione necessaria per la pubblicazione dell'annuncio.

Art. 3.5 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- Invia **entro 3 giorni** la denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **sinistrich@genertel.it** insieme a:
 - **ricevute fiscali** per le spese sostenute;
 - **contratto di locazione** stipulato;
 - **denuncia sporta alle autorità**.
- Puoi anche fare la **denuncia dell'evento accedendo con le tue credenziali alla tua Area Riservata su protezione.chebanca.it**;
- Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde **800.331.155** o, anche dall'estero, il numero **040.67.68.348**.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.

SEZIONE 4 > TUTELA LEGALE LIGHT

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce all'assicurato:

- a) **l'assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, in relazione al risarcimento dei danni che subisce a seguito di **responsabilità extracontrattuale di terzi**:
 - i per un evento subito all'interno della casa vacanze indicata in polizza, durante il suo utilizzo;
 - ii. per controversie condominiali per danni all'abitazione indicata in polizza alla voce "indirizzo abitazione ('casa in cui vivi')" che derivano da infiltrazioni o da esecuzione di lavori negli appartamenti vicini;
- b) **l'assistenza giudiziale** in caso di **costituzione di parte civile** in processi **procedibili d'ufficio** per danni subiti dall'assicurato all'interno della casa vacanze indicata in polizza, durante il suo utilizzo;
- c) **l'assistenza giudiziale** se l'assicurato è **indagato e/o imputato in un procedimento penale, solo per reati colposi, a causa di un sinistro avvenuto durante la conduzione della casa vacanze indicata in polizza.**

Le prestazioni previste dalle lettere a) e b) sono erogate solo se ha esito positivo la **fase di studio preliminare** con cui Genertel stabilisce se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata. La garanzia opera se il sinistro avviene durante il periodo di copertura del contratto. Se il fatto è costituito da più atti successivi, si ritiene iniziato nel momento in cui viene messo in pratica il primo comportamento da cui trae origine la controversia.

La garanzia è prestata per un massimo di **un evento per l'intero periodo di validità dell'assicurazione.**

Art. 4.2 - Massimali

In tutti i casi sopra elencati Genertel tiene a proprio carico le spese sostenute fino a un massimale di **5.000 euro**. Il massimale di polizza è **unico per l'evento denunciato, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti**. Il massimale è da intendersi unico anche quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Art. 4.3 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

- svolge lo **studio accurato della pratica** per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:

- svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo Genertel può ri-

- chiedere all'assicurato una collaborazione diretta e può rivolgersi a consulenti e periti fiduciari se ci sono particolari esigenze tecniche. L'assicurato deve collaborare con Genertel e fornirle a proprie spese ogni documentazione utile alla valutazione della controversia, da cui risultano con chiarezza gli elementi del fatto e che lo stesso si è originato durante il periodo di validità del contratto;
- se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza.

Art. 4.4 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Genertel, in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica. Se non è possibile definire la controversia in via bonaria, o se la complessità della vicenda richiede l'intervento di un esperto del settore, Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto. Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Genertel. Se Genertel non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile. Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 4.5 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 4.6 - Esiti delle vertenze e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile. Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 4.7 - Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato. Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari

del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza. Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto.

Art. 4.8 - Arbitrato

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.9 - Eventi non assicurati

La garanzia Tutela Legale non opera per violazioni civili o penali che derivano dal dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.10 - Esclusioni

La garanzia Tutela Legale non opera per:

- controversie nate tra soggetti non considerati terzi;
- querela nei confronti della controparte e costituzione di parte civile in processi procedibili a querela di parte;
- fatti legati allo svolgimento dell'attività professionale dell'assicurato;
- per recupero di crediti;
- per ricorsi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- attività svolte in violazione di norma di legge da parte dell'assicurato;
- controversie relative a danni attribuibili a forza maggiore, caso fortuito, causa non identificabile o per cui non vi è attribuzione di colpa, fra cui quelli provocati da:
 - terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
 - alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
 - atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
 - trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- danni di immagine o lesioni all'onore;
- inadempimenti di diritti di famiglia e successione;
- controversie nate per ottenere un indennizzo minore o uguale a **300 euro**.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende o pene pecuniarie.

Art. 4.11 - Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via **email** all'indirizzo **assistenzalegale@genertel.it** insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica.

Per tutti i dettagli consulta la sezione 5.

SEZIONE 5 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI

ASSISTENZA PER DANNI ALLA CASA IN CUI VIVI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 5.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per ricevere assistenza, l'assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance:

- dall'Italia, al numero verde **800.71.39.59**;
- dall'Italia o dall'estero, al numero: **+39.02.58.24.59.19**;
- via fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**.

Le chiamate telefoniche successive alla prima sono a carico di Europ Assistance, che può richiedere all'assicurato ogni ulteriore documentazione necessaria alla prestazione dell'assistenza. L'assicurato è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta. L'assistenza va sempre richiesta a Europ Assistance, che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'assicurato non contatta Europ Assistance quando avviene il sinistro o nel momento in cui è in grado di richiedere la prestazione.

Per ottenere l'assistenza l'assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di contratto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- un recapito telefonico dove Europ Assistance può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

RESPONSABILITÀ CIVILE LIGHT

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 5.2.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per la garanzia **Responsabilità Civile Light**, l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno, come previsto dal Codice Civile³;
- b) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio, fare denuncia immediata all'Autorità Giudiziaria, e inviarla subito dopo a Genertel;
- c) inviare a Genertel la denuncia del sinistro **entro 3 giorni** dall'evento o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile⁴. Può farlo accedendo con le sue credenziali alla sua Area Riservata su protezione.chebanca.it, o inviando una email a sinistricb@genertel.it.

Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁵, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve includere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- l'entità approssimativa del danno;
- i beni coinvolti;
- le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
- l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- le autorità eventualmente intervenute;
- ogni altro dato rilevante.

Art. 5.2.2 - Pagamento dei sinistri, gestione delle vertenze e spese legali

Se avviene un sinistro e il danno è risarcibile, **Genertel paga al danneggiato l'importo dovuto dall'assicurato civilmente responsabile al netto della franchigia.**

In caso di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, **Genertel può gestire la lite** a nome dell'assicurato in qualunque sede, **fino a quando**

3 Art. 1914 "Obbligo di salvataggio"

4 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

5 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

ne ha interesse, e nominare se necessario legali o tecnici; può anche provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. A tal fine l'assicurato deve rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 5.2.1 - Modalità per la denuncia del sinistro. Genertel non riconosce le spese sostenute dall'assicurato in violazione di tali obblighi, o comunque non necessarie, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico di Genertel le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di legge⁶; se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in contratto, tali spese vengono ripartite tra Genertel e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genertel conserva il diritto di gestire il sinistro anche se la richiesta di risarcimento del danneggiato rientra nei limiti della franchigia.

RIMBORSO PER ATTI DISONESTI E FRAUDOLENTI LIGHT

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 5.3 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per la garanzia **Rimborso per Atti Disonesti e Fraudolenti Light**, l'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia del sinistro entro 3 giorni dall'evento, come previsto dal Codice Civile⁷. Può farlo accedendo con le sue credenziali alla sua Area Riservata su protezione.chebanca.it, o inviando una email a sinistricb@genertel.it.

Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁸, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve includere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- le cause che hanno determinato l'evento;
- ogni altro dato rilevante.

L'assicurato deve inviare a Genertel anche:

- copia della denuncia presso le Autorità competenti sul posto;
- copia del contratto di locazione della casa vacanze;
- evidenza del pagamento eventualmente previsto per la locazione della casa vacanze;
- evidenza del pagamento dell'hotel, che deve trovarsi nel raggio di 20 km dalla casa vacanze.

Tutta la documentazione deve essere datata (con indicazione di data e ora).

Può essere indennizzato un solo evento per l'intero periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contratto viene denunciato più di un evento, Genertel considera soltanto il primo in ordine cronologico sulla base della documentazione acquisita.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Puoi fare la denuncia:

- accedendo con le tue credenziali alla tua Area Riservata su protezione.chebanca.it;
- inviando una email all'indirizzo sinistricb@genertel.it;
- via posta presso **Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

TUTELA LEGALE

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 5.4 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato che desidera attivare la garanzia **Tutela Legale** deve inviare una richiesta scritta a Genertel e **trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avven-

6 Art. 1917, comma 3, del Codice Civile "Assicurazione della Responsabilità Civile")

7 Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

8 Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

nuto il sinistro. Può farlo inviando una email a assistenzaegale@genertel.it o accedendo con le sue credenziali alla sua Area Riservata su protezione.chebanca.it. Il diritto alla prestazione può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile⁹, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

La denuncia deve includere le seguenti informazioni:

- una dettagliata descrizione dei fatti;
- luogo, giorno e ora dell'evento;
- l'elenco dei danni subiti, allegando documentazione utile a quantificarli;
- le generalità di chi ha causato il danno e del danneggiato;
- l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Può essere indennizzato un solo evento per l'intero periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dal numero degli assicurati. Se per lo stesso contratto viene denunciato più di un evento, Genertel considera soltanto il primo in ordine cronologico sulla base della documentazione acquisita.



COME ATTIVO LA TUTELA LEGALE?

Puoi fare la denuncia:

- inviando una email all'indirizzo assistenzaegale@genertel.it;
- accedendo con le tue credenziali alla tua Area Riservata su protezione.chebanca.it;
- via posta presso **Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE (VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE)

Art. 5.5 - Termini di liquidazione

Genertel si impegna a procedere al pagamento dell'indennizzo o del risarcimento, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

ECCO I RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN QUALSIASI SITUAZIONE DI BISOGNO.



ASSISTENZA CLIENTI E INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

email clienti.chebanca@genertel.it



ASSISTENZA SINISTRI

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 14

numero verde **800.331.155**

dall'Italia e dall'estero **040.67.68.348**

email sinistricb@genertel.it

posta **Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**



ASSISTENZA EUROP ASSISTANCE

24 ore su 24, 7 giorni su 7

numero verde **800.71.39.59**

dall'Italia e dall'estero **+39.02.58.24.59.19**



TUTELA LEGALE

email assistenzelegale@genertel.it



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality

posta **Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste**

email quality@genertel.it

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore

posta **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma**

fax **06.42133206**

PEC ivass@pec.ivass.it